

Protocollo di settore:

N. 15581

DATA



REGIONE LOMBARDBIA
Segreteria della Giunta Regionale

La presente deliberazione si compone di n. 10 pagine, di cui n. 6 di allegati che formano parte integrante della stessa.

Il Segretario della Giunta.
Minichetti



REGIONE LOMBARDBIA
Segreteria della Giunta Regionale
presso la sede operativa di
È stato fatto all'originale depositato negli atti.
- 2 APR. 1997

d'ordine del Segretario

L'impiegata VI q.
(Al. Zed Fatina)

DELIBERAZIONE NR. VI/ 26406

SEDUTA DEL 21 MAR. 1997

Presidente: ROBERTO FORMIGONI

Presenti gli Assessori regionali:

ALBERTO ZORZOLI - Vice Presidente

~~MAURIZIO BERNARDO~~

~~MILENA BERTANI~~

GUIDO BOMBARDA

GARLO BORSANI

MASSIMO CORSARO

FRANCESCO FIORI

ELENA GAZZOLA

DONATO GIORDANO

~~ALBERTO GUGLIELMO~~

FRANCO NICOLI CRISTIANI

GIORGIO POZZI

GIULIANO SALA

MARZIO TREMAGLIA

Con l'assistenza del Segretario: Rachele MINICHETTI

Su proposta dell'Assessore:

AMBIENTE ED ENERGIA
FRANCO NICOLI CRISTIANI

OGGETTO: Legge 13/7/66 n. 615 ed art. 15, c. 1, lett. a) del DPR 24/5/88 n. 203.
Autorizzazione alla modifica di un impianto per la produzione di formaldeide/ formurea in soluzione acquosa, da parte della Ditta SADEPAN CHIMICA, con insediamento produttivo sito in Comune di Viadana (MN), Viale Lombardia n. 29.

fasc. 6663/47302/96

DELIBERAZIONE NON SOGGETTA AL CONTROLLO AI SENSI DELL'ART. 1 DEL D.Lgs. n. 40/93. COME MODIFICATO DALL'ART. 1 DEL D.Lgs. n. 479/93.

Vincenzo Azzimonti - Protezione Aria

Il dirigente del Servizio proponente:

V Renzo Compiani

Il coordinatore del Settore proponente:





PRESO ATTO delle seguenti fonti normative, su cui si fonda il provvedimento in oggetto:

Legge 13/7/66, n. 615: "Provvedimenti contro l'inquinamento atmosferico.";

D.P.R. 15/4/71, n. 322: "Regolamento per l'esecuzione della Legge 13/7/66, n. 615, limitatamente al settore delle industrie.";

Art. 101 del D.P.R. 24/7/77, n. 616: "Trasferimento alle Regioni delle funzioni amministrative.";

Legge Regionale 13/7/84, n. 35: "Norme sulla competenza, la composizione ed il funzionamento del Comitato regionale contro l'inquinamento atmosferico per la Lombardia...";

D.P.R. 24/5/88, n. 203: "...Norme in materia di qualità dell'aria, relativamente a specifici inquinanti, e di inquinamento prodotto dagli impianti industriali...";

D.P.C.M. del 21/7/89: "Atto di indirizzo e coordinamento alle Regioni, ai sensi dell'art. 9 della L. 349/86, per l'attuazione e l'interpretazione del D.P.R. n. 203/88...";

D.M. del 12/7/90: "Linee guida per il contenimento delle emissioni inquinanti degli impianti industriali e la fissazione dei valori minimi di emissione.";

D.P.R. 25/7/91: "Modifiche dell'atto di indirizzo e coordinamento..., emanato con D.P.C.M. del 21/7/89.";

D.G.R. 26/5/87, n. IV/20998 concernente: "Classificazione delle sostanze organiche volatili ai fini delle limitazioni alle emissioni di origine industriale.";

Legge 31/5/65, n. 575, concernente disposizioni per la certificazione e la comunicazione antimafia, modificata con Legge 17/1/94, n. 47 e con Decreto Legislativo 8/8/94, n. 490, così come successivamente integrato e modificato;

Circolare della Presidenza del Consiglio dei Ministri 28/6/90 USG, n. 2481, lettera C), pubblicata sulla G.U. - Serie Generale - n. 154 del 4/7/90.

PRESO ATTO, altresì, del parere assunto dal C.R.I.A.L. nella seduta del 6/4/89, relativamente alle limitazioni alle emissioni atmosferiche di origine industriale.


PRESO ATTO che il Dirigente del Servizio proponente riferisce:

- della D.G.R. 7/5/91, n. V/8603, concernente: "Legge 13/7/66 n. 615 e D.P.R. 24/5/88 n. 203, art. 7.

REGIONE LOMBARDIA
Segreteria della Giunta Regionale
La presente copia è conforme all'originale
- 21/11/1991
Milano, li

P. Segretario
M. Vice Segretario
(Al Zed Latina)

Il Dirigente del Servizio
Protezione Aria



Autorizzazione per la modifica sostanziale di impianti esistenti per la produzione di formaldeide/ formurea e resine ureiche/ melamminiche della Ditta SADEPAN CHIMICA s.r.l. Viale Lombardia n. 29 in Comune di Viadana (MN)";

- della domanda di autorizzazione e della relativa documentazione tecnica, pervenute in data 15/7/96, prot. n. 47302, presentate ai sensi dell'art. 15, c. 1, lett. a) del D.P.R. 24/5/88, n. 203, per la modifica, da parte della Ditta SADEPAN CHIMICA, con insediamento produttivo sito in Comune di Viadana (MN), Viale Lombardia n. 29, di un impianto per la produzione di formaldeide/ formurea in soluzione acquosa.

PRESO ATTO che il Dirigente del Servizio proponente riferisce:

- a) del parere favorevole alla modifica dell'impianto in oggetto, espresso dal Sindaco del Comune di Viadana (MN) ai sensi dell'art. 7, c. 4 del D.P.R. n. 203/88 e pervenuto in data 10/12/96, prot. n. 76843;
- b) dell'istruttoria tecnico-amministrativa relativa all'istanza presentata dalla Ditta, eseguita dal funzionario assegnatario della relativa pratica, conclusasi con una valutazione positiva delle caratteristiche tecnologiche dell'impianto in oggetto, con particolare riferimento alle caratteristiche chimico-fisiche delle emissioni in atmosfera ed ai principi di funzionamento dei sistemi di contenimento delle emissioni stesse;
- c) del parere espresso in data 26/2/97 dal C.R.I.A.L., di cui all'art. 2 della Legge Regionale 13/7/84 n. 35, favorevole all'accoglimento dell'istanza di autorizzazione, secondo le condizioni riportate nel dispositivo del presente atto.


PRESO ATTO che lo stesso Dirigente, in relazione all'esito positivo dell'istruttoria di cui alla lettera b), propone l'assunzione del relativo provvedimento autorizzatorio, ai sensi dell'art. 7 del DPR n. 203/88, per la modifica sostanziale dell'impianto in oggetto, le cui caratteristiche sono riportate nell'Allegato Tecnico facente parte integrante e sostanziale del presente atto.

PRESO ATTO che la Ditta ha trasmesso agli organi competenti il rapporto di sicurezza previsto dal D.P.R. 175/88.

VAGLIATE ED ASSUNTE come proprie le considerazioni e le determinazioni di cui ai punti precedenti.

DATO ATTO che il rilascio del presente provvedimento non è subordinato alla presentazione del certificato di cui alla

REGIONE LOMBARDA
Segreteria della Giunta Regionale
La presente copia è conforme all'originale
Milano, il 2 APR 1997
p. l. Segretario
L'impianto
(Ali Zepi Estina)



richiamata normativa "antimafia", in quanto, come specificato alla lettera C) della citata Circolare n. 2481/90, trattasi di atto avente contenuto tecnico, relativo a cicli produttivi dell'azienda richiedente e, quindi, suscettibile di produrre solo indirettamente effetti sull'attività imprenditoriale.

DATO ATTO, ai sensi dell'art. 3 della Legge 241/90, che contro il presente provvedimento potrà essere presentato ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale, entro 60 giorni dalla data di comunicazione dello stesso, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla richiamata data di comunicazione.

DATO ATTO che il presente provvedimento non è soggetto a controllo ai sensi dell'art. 1 del Decreto Legislativo 13/2/93 n. 40, come modificato dall'art. 1 del Decreto Legislativo 10/11/93 n. 479.

A voti unanimi espressi nelle forme di legge

D E L I B E R A

- 1) DI AUTORIZZARE, ai sensi dell'art. 7 del DPR 24/5/88 n. 203, la modifica di un impianto per la produzione di formaldeide/ formurea in soluzione acquosa, da parte della Ditta SADEPAN CHIMICA, con insediamento produttivo sito in Comune di Viadana (MN), Viale Lombardia n. 29, a condizione che siano rispettate le specifiche del progetto presentato nonché le prescrizioni e limitazioni riportate nell'Allegato Tecnico facente parte integrante e sostanziale del presente atto.
- 2) Di demandare il controllo degli adempimenti prescritti e di quanto riportato in deliberato all'Ente Responsabile del Servizio di Rilevamento competente per territorio.
- 3) Di disporre la comunicazione del presente atto ai soggetti interessati.



IL SEGRETARIO

RACHELE MINICHETTI

REGIONE LOMBARDBIA

Segreteria della Giunta Regionale

La presenta copia è conforme all'originale

Milano, il 2 APR 1997

p. il Segretario
L'Impiegata / l'Impiegato
(All. Zed F. (Una))

Il Dirigente del Servizio
Protezione Aria

ALLEGATO TECNICO

IDENTIFICAZIONE DELLA DITTA :

Ragione Sociale: SADEPAN CHIMICA
Viale Lombardia n. 29
Comune: Viadana (MN)
Fasc. 6663/47302/96
Settore di appartenenza: chimico

ATTIVITA' DELL'AZIENDA :

produzione di formaldeide/ formurea, resine ureiche/
melamminiche

DESCRIZIONE TECNICA

La presente domanda di autorizzazione concerne la modifica sostanziale di un impianto per la produzione di formaldeide/ formurea in soluzione acquosa. La modifica consiste nell'installazione di una nuova unita' di produzione, denominata FOR 6.

Si riportano di seguito le caratteristiche dell'impianto produttivo:

Unita' di produzione	Potenzialita' in t/anno (come formaldeide al 36% in peso)
FOR 1	40.000
FOR 2	40.000
FOR 3	44.000
FOR 4	44.000
FOR 5	75.000
TOTALE (attuale)	243.000
FOR 6	50.000
TOTALE (futuro)	293.000

Il processo produttivo e' di tipo continuo (8.000 h/anno di esercizio dell'impianto).


Le emissioni dalle unita' di produzione sono presidiate da impianti di abbattimento mediante combustione catalitica, secondo le seguenti modalita':

REGIONE LOMBARDA
Segreteria della Giunta Regionale
La presente copia è conforme all'originale

Milano, il 20.03.1997

Il Segretario
L. M. (Fasc. VI q.f.)
A. Zed Fabbri

Il Dirigente del Servizio
P. (Fasc. VI q.f.)



Unita' di produzione	Combustore	Emissione
FOR 1 + FOR 3	PC 1	E 1
FOR 2 + FOR 4	PC 2	E 8
FOR 5	PC 3	E 2
FOR 6	PC 4	E 16

Si ricorda inoltre, relativamente ad altre emissioni di formaldeide esistenti nello stabilimento SADEPAN, che:

- le emissioni dalle linee di produzione resine liquide, dai serbatoi di stoccaggio formaldeide/ formurea e dalle prese di aspirazione, installate nei punti di carico di formaldeide/ formurea in autobotti, sono convogliate alle diverse unita' di produzione formaldeide/ formurea, come "reintegro di aria fresca" per il processo di ossidazione metanolo;
- le emissioni dall'impianto di produzione di resine in polvere, costituito da 2 unita' di essiccamento, presentano le seguenti caratteristiche:

Emissione	Portata max aeriforme (Nmc/h)	Durata emissione (h/anno)
E3	40.000	8.000
E4	40.000	8.000

LIMITAZIONI E PRESCRIZIONI RELATIVE AGLI IMPIANTI DI PRODUZIONE

Con il presente atto, contemporaneamente alla fissazione dei valori limite di emissione per la nuova unita' produttiva, si opera una riduzione dei valori limite di emissione per le unita' esistenti, gia' fissati con D.G.R. 7/5/91, n. V/8603, cio' sulla base dell'evoluzione della tecnologia di abbattimento nonche' dei reali dati di emissione rilevati. Inoltre, nella fissazione dei nuovi valori limite, e' stato considerato l'impatto inquinante complessivo dell'impianto produttivo esaminato.

REGIONE LOMBARDIA
 Segreteria della Giunta Regionale
 La presente copia è conforme all'originale
 Milano, il 21/09/1997
 p. il Segretario
 L'Impiegato V. G. f.
 (Ali Zed Fatima)

Il Dirigente del Servizio
 Protezione Aria

Valori limite di emissione:**IMPIANTO DI PRODUZIONE DI FORMALDEIDE/ FORMUREA**

	E 1	E 8	E 2	E 16	TOTALE
Imp. abbattimento	PC 1	PC 2	PC 3	PC 4	
CMA ⁽¹⁾ mg/Nmc					
formaldeide	15	15	10	10	
c.o.v. *	50	30	20	20	
FMA ⁽²⁾ g/t prod.					
formaldeide	20	20	8	8	
c.o.v. *	50	35	25	25	
QMA ⁽³⁾ kg/anno					
formaldeide	1.680	1.680	600	400	4.360
c.o.v. *	4.200	2.940	1.875	1.250	10.265

* c.o.v.: carbonio organico volatile (valore espresso come carbonio e misurato con apparecchiatura tarata con propano).

(1) CMA: valore limite di concentrazione in mg/Nmc.

(2) FMA: valore limite di fattore di emissione, espresso in grammi di inquinante per tonnellata di prodotto (come formaldeide al 36% in peso).

(3) QMA: quantita' massima ammessa in kg/anno.

Entro 2 anni dalla comunicazione del presente atto, la Ditta dovra' realizzare gli opportuni interventi al fine di una riduzione dell'emissione di carbonio organico volatile (c.o.v.) dall'impianto di abbattimento PC1 (emissione E1) ai livelli gia' previsti per l'impianto PC 2 (emissione E2), cioe':

CMA	mg/Nmc	
	c.o.v.	30
FMA	g/t prod.	
	c.o.v.	35

Pertanto, a regime, le quantita' massime ammesse (QMA) di inquinanti dall'impianto di produzione di formaldeide/formurea saranno le seguenti:

QMA	kg/anno	
	formaldeide	4.360
	c.o.v.	9.000

REGIONE LOMBARDIA
 Segreteria della Giunta Regionale
 La presente copia è conforme all'originale
 Milano, il 2 APR 1997
 Il Dirigente del Servizio
 Protezione Aria

Il Dirigente del Servizio
 Protezione Aria

Considerando inoltre l'intero stabilimento SADEPAN, sommando quindi le emissioni generate dall'impianto di produzione resine in polvere, la quantità massima ammessa (QMA) di formaldeide sarà di 7.500 kg/anno.

Per eventuali nuovi serbatoi di stoccaggio formaldeide/formurea, deve essere predisposto un trattamento depurativo dei relativi sfiati analogo a quello previsto per i serbatoi esistenti.

PRESCRIZIONI DI CARATTERE GENERALE

MESSA IN ESERCIZIO ED A REGIME DEGLI IMPIANTI PRODUTTIVI

- La ditta deve comunicare alla Regione ed al Sindaco la messa in esercizio degli impianti con un anticipo di almeno 15 giorni.

- Il termine massimo per la messa a regime degli impianti è fissato in 90 giorni a partire dalla data della messa in esercizio degli stessi.

CONTROLLO DELLE EMISSIONI

- Entro 15 giorni a partire dalla data di messa a regime, ovvero entro un termine massimo di 105 giorni dalla data di entrata in esercizio degli impianti, la ditta deve presentare alla Regione ed agli Enti preposti al controllo i referti analitici relativi alle emissioni generate dagli impianti.

- Le emissioni dagli impianti di abbattimento, mediante combustione catalitica, devono essere dotate di sistemi di misura e registrazione in continuo della concentrazione di carbonio organico volatile (c.o.v.).

Nella valutazione dei risultati ottenuti con sistemi di rilevamento in continuo delle emissioni, dovrà essere osservato, fin d'ora, quanto previsto dal DM 21/12/95 ed in seguito le norme tecniche in corso di emanazione da parte della Regione.

Con frequenza semestrale, dovrà essere presentata alla Regione ed al Servizio di Rilevamento una relazione riassuntiva delle misure espletate in continuo. Tali misure dovranno essere tenute a disposizione degli Enti preposti al controllo.

I valori limite fissati non valgono nelle fasi di avvio delle unità di produzione. Tali fasi non dovranno comunque superare le 8 ore.

REGIONE LOMBARDBIA
Segreteria della Giunta Regionale
La presente copia è conforme all'originale
Milano, il 2 APR 1997

Il Segretario
L. In piegato VI q.f.
(All. Zed Fatina)

Il Dirigente del Servizio
Pulviscolo Aria

Al fine di una valutazione delle emissioni dalle fasi di avvio delle unità produttive, la Ditta dovrà, entro 18 mesi dalla comunicazione del presente atto, inviare una relazione contenente i seguenti dati:

- . numero annuo di avvii, e relativa durata della fasi, per ogni impianto di abbattimento;
- . concentrazioni degli inquinanti emessi correlate alle temperature di esercizio degli impianti di abbattimento, nelle fasi di avvio.

Le fermate degli impianti di abbattimento dovranno essere tempestivamente comunicate al Servizio di Rilevamento.

- Le analisi di controllo dei punti di emissione, relativamente all'inquinante formaldeide, dovranno successivamente essere eseguite con cadenza trimestrale, a partire dalla data di messa in esercizio dell'attività, ed i risultati dovranno essere trasmessi alla Regione ed agli Enti preposti al controllo.

- Le determinazioni degli inquinanti devono essere eseguite adottando le metodologie di campionamento e di analisi previste dall'Allegato 4 del DM 12/7/90 (Metodi Unichim) ovvero utilizzando altri metodi equivalenti preventivamente concordati con il responsabile del Servizio di Rilevamento territorialmente competente.

- I controlli degli inquinanti dovranno essere eseguiti entro le condizioni di autorizzazione dell'impianto.

- I risultati delle analisi eseguite all'emissione devono riportare i seguenti dati:

- . concentrazione degli inquinanti espressa in mg/mc, .
- portata di aeriforme espressa in mc/h,
- . temperatura di aeriforme in °C.


N.B. Il dato di portata è inteso in condizioni normali (273°K e 101,323 KPa).

- L'accesso ai punti di prelievo deve essere a norma di sicurezza (DPR 547/55).

I condotti di adduzione e di scarico nonché i punti di campionamento devono essere disposti a norma di legge (art. 3, c. 6, DPR 322/71: "i condotti di adduzione e di scarico degli impianti di abbattimento devono essere provvisti di fori di diametro 100 mm per il campionamento analitico").

I punti di emissione devono essere chiaramente identificati mediante apposizione di idonee segnalazioni.

- Nella realizzazione dei camini di emissione devono essere osservate le indicazioni contenute nel DPR 22/12/70 n. 1391, in particolare:



REGIONE LOMBARDA
 Segreteria della Giunta Regionale
 La presente copia è conforme all'originale
 Milano, il 2 APR. 1997
 p. il Segretario
 L'Impiegata M. G.
 (All. Z. di Catina)

Il Dirigente del Servizio
 Protezione Aria

art. 6, c. 15 - "Le bocche dei camini devono risultare più alte di almeno un metro rispetto al colmo dei tetti, ai parapetti ed a qualunque altro ostacolo o struttura distante meno di 10 metri".

MODALITA' DI MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI DI ABBATTIMENTO

- Le operazioni di manutenzione parziale e totale degli impianti di abbattimento devono essere eseguite con le seguenti modalità:

- . manutenzione parziale con frequenza mensile (controllo apparecchiature pneumatiche ed elettriche);
- . manutenzione totale con frequenza annuale.

Devono essere in ogni caso assicurati i controlli dei motori dei ventilatori, delle pompe e degli organi di trasmissione (cinghie, pulegge, cuscinetti, ecc.) al servizio dei sistemi di estrazione e depurazione dell'aria.

- Le operazioni di manutenzione devono essere riportate su apposito registro con la relativa data di effettuazione; tale registro deve essere tenuto a disposizione delle autorità preposte al controllo.

- Deve inoltre essere rispettato quanto imposto da:

art. 3, c. 4, DPR 322/71 - "lo scarico liquido degli impianti di abbattimento funzionanti secondo un ciclo ad umido deve essere conforme alle norme vigenti";

art. 4, c. 4, DPR 322/71 - "qualunque interruzione nell'esercizio degli impianti di abbattimento deve comportare la fermata delle operazioni ad essi collegate. Il ciclo può essere riattivato solo dopo la rimessa in esercizio del sistema di abbattimento posto a presidio delle emissioni".

REGIONE LOMBARDIA
 Segreteria della Giunta Regionale
 La presente copia è conforme all'originale
 Milano, il - 2 APR. 1987
 p. il Segretario
 L'impegnata V.q.f.
 (All. 2 ed. Fauna)



Il Dirigente del Servizio
 Prof.